

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1657

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RONCHI, TAMINO, RUSSO FRANCO**

*Presentata il 12 ottobre 1987*

Abrogazione della lettera c) dell'articolo 1 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della regia marina approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, concernente la nomina di ufficiale di complemento della marina per meriti speciali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Guglielmo Marconi non era in possesso di lauree, ma certo godeva di fama indiscussa nelle telecomunicazioni. Molti dei suoi esperimenti venivano eseguiti su una nave. Nacque così nel 1932 l'idea di conferirgli il grado onorifico nella regia marina. Questa fu l'origine dell'introduzione dell'« articolo Marconi ». In realtà, la lettera c) dell'articolo 1, del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento e della regia marina pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 luglio 1932, n. 139, è ancora in vigore. Secondo la lettera c) dell'articolo 1, la nomina ad ufficiale di complemento

nei corpi della regia marina può aver luogo « per meriti speciali ». In proposito viene specificato che: « possono essere nominati in via eccezionale, senza concorso, ufficiali di complemento dai gradi di guardia marina a capitano di corvetta (maggiore)... quei cittadini muniti del titolo prescritto i quali per particolare comportamento diano ampio affidamento di prestare opera proficua alla regia marina... Le nomine di cui sopra sono subordinate al parere favorevole della commissione di avanzamento ».

Anche se la regia marina non esiste più da tempo, le disposizioni continuano ad essere attuate e vengono pubblicate su

« fogli d'ordine » del Ministero della difesa. Le ultime promozioni le ha firmate il ministro Spadolini. Le disposizioni di legge valgono solo per la marina e non per le altre forze armate. La marina quindi dispone di questo *ius nominæ directæ* di un civile a capitano di corvetta di complemento, « purché dia ampio affidamento di prestare opera proficua alla regia marina ». La legge non fissa alcun tetto al numero delle nomine (come avviene per esempio per i senatori a vita) né alcun criterio oggettivo per documentare le benemerite che danno la possibilità ad un civile di diventare, da un giorno all'altro, ufficiale superiore (cosa che per un normale ufficiale richiede almeno 15 anni di servizio). Una volta promosso capitano di corvetta « l'onorificato » prosegue poi nella carriera nel ruolo di complemento.

Tempo fa le cronache si occuparono del dottor Fabrizio Trecca, attivo ed im-

portante esponente della P2, che era stato insignito del grado onorifico della marina. Non si sa bene quale opera proficua alla regia marina doveva svolgere né si sa bene se sia ancora nel lungo elenco dei promossi sul campo per meriti eccezionali.

Al tempo di Franceschiello la distribuzione dei gradi, onorificenze e decorazioni era assai prolifica. Al giorno d'oggi tutto ciò non è più accettabile, anche se la proliferazione degli alti gradi militari continua ed è stata oggetto anche pochi giorni or sono di critiche da parte della Corte dei conti.

Da qui questa proposta di legge volta ad abolire la lettera c) dell'articolo 1 del testo unico approvato con regio decreto del 16 maggio 1932, n. 819, previa naturalmente la modifica della dizione « regia marina » in quella di marina militare.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. Nel testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Regia marina approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, la dizione « regia marina » è sostituita con quella di « marina militare », a norma del primo comma dell'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 19 giugno 1946, n. 1.

### ART. 2.

1. La lettera c) dell'articolo 1 del citato testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, è abrogata.